

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6296 del 13/12/2021
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE CON ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA IDRICA DEL FIUME LAMONE IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA S.ALBERTO IN COMUNE DI RAVENNA - CONCESSIONARIO SOCIETA' HERA SPA - PROCEDIMENTO N. RAPPT0058/21RN01.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6473 del 13/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno tredici DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: AREE DEMANIO IDRICO – **RINNOVO CONCESSIONE** PER OCCUPAZIONE CON ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA IDRICA DEL FIUME LAMONE IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA S.ALBERTO IN COMUNE DI RAVENNA – **CONCESSIONARIO SOCIETA' HERA SPA - PROCEDIMENTO N. RAPPT0058/21RN01.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successiva-

mente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;

– la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;

– la deliberazione del Direttore Generale n. 221, del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott. Fabrizio Magnarello;

PRESO ATTO dell’istanza pervenuta il 28/01/2021, acquisita in pari data al protocollo n. 13547, con cui il legale rappresentante della **società HERA spa**, c.f. 04245520376, sede legale via Carlo Berti Pichat, 2/4, Bologna (BO), **ha richiesto il rinnovo della concessione per l’occupazione di area demaniale** nel Comune di Ravenna (RA), per il mantenimento dell’attraversamento del Fiume Lamone con una condotta idrica in acciaio catramato del diametro di 200 mm., in corrispondenza del ponte di via Sant’Alberto nel Comune di Ravenna.

La precedente concessione risulta rilasciata con det. Dirigenziale regionale n. 10588 del 28/07/2006;

PRESO ATTO, ALTRESI’, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, del DPR n. 445/2000, PG 103805 del 02/07/2021, con cui il legale rappresentante della società Hera spa dichiara che l’infrastruttura di cui sopra è una infrastruttura idrica di cui all’art. 143, del D.lgs n. 152/2006, in quanto di proprietà pubblica del Comune su cui insiste e che tale rimarrà in forza di legge;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 137 del 12/05/2021, senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l’area oggetto di concessione rientra all’interno del Sito Rete Natura 2000 Punte Alberete, Valle Mandriole, 2000IT4070001, si rende necessario acquisire da parte dell’Ente competente la valutazione di incidenza, oltre al nulla osta idraulico della competente Regione Emilia Romagna ai sensi del *R.D. 523/1904, della L.R. n. 7/2004 e della L.R. n. 13/2015.*

Pertanto, con nota pg 110129, del 14/07/2021, è stata convocata, ai sensi degli artt. 14, c.2 e 14 bis, della L.

n. 241/90, Conferenza di Servizi decisoria, semplificata e asincrona, finalizzata all'acquisizione degli assensi della Regione Emilia Romagna – servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna e de Parco del Delta del Po – Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità;

PRESO ATTO che:

- con nota pg 114877, del 22/07/2021, viene acquisto agli atti l'assenso dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Parco del Delta del Po, che rilascia valutazione di incidenza, valutando che l'intervento non presenta incidenza negativa significativa sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei Siti Rete Natura 2000 interessati e che pertanto il mantenimento dell'attraversamento risulta essere compatibile con la corretta gestione del Sito coinvolto;
- che con nota pg 172315, del 09/11/2021, viene acquisito agli atti l'assenso con prescrizioni della Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna, nulla osta idraulico determinazione dirigenziale n. 3900, del 04/11/2021;

CONSIDERATA la conclusione positiva della Conferenza di Servizi; il mantenimento dell'infrastruttura viene ritenuto compatibile con le esigenze di conservazione del demanio, di tutela della sicurezza idraulica ed ambientale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato le spese istruttorie di euro 75,00;
- ha versato a titolo di deposito cauzionale complessivamente euro 250,00 (euro 235,00 in data 19/05/2006 ed euro 15,00 in data 20/11/2021);
- è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009, che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, del D.Lgs. 152/2006, se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incredibile, ai sensi della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04", nonché, tenuto conto della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dalla società Hera S.p.A, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, **alla società HERA spa**, c.f. 04245520376, sede legale via Carlo Berti Pichat, 2/4, Bologna (BO), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico nel Comune di Ravenna (RA), per il mantenimento dell'attraversamento del Fiume Lamone con una condotta idrica in acciaio catramato del diametro di 200 mm., in corrispondenza del ponte di via Sant'Alberto nel Comune di Ravenna (individuata al Catasto del Comune di Ravenna – sez. S.Alberto – fg 75 – antistante il mapp.16 e fg. 76 – antistante il mapp. 107) - **codice pratica RAPPT0058/21RN01**;
2. di approvare il disciplinare di concessione allegato, parte integrante del presente atto, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/12/2021 (PG/2021/188277, del 07/12/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
3. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Ravenna con determinazione n. 3900, del 04/11/2021, di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione;
4. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o

dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

- 5 . di esonerare il concessionario società HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376), dal pagamento del canone;
- 6 . di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00;
- 7 . di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria del deposito cauzionale;
- 8 . di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 9 . di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
- 10 . di dare atto che il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
- 11 . che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- 12 . che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 36, del 31/03/2021, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023.

IL DIRIGENTE

Fabrizio Magnarello

Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata alla **società HERA spa**, c.f. 04245520376, sede legale in via Carlo Berti Pichat, 2/4, nel Comune di Bologna (codice procedimento **RAPPT0058/21RN01**).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Lamone, in area demaniale, in corrispondenza del ponte di via Sant'Alberto nel Comune di Ravenna (individuata al Catasto del Comune di Ravenna – sez. S.Alberto – fg 75 – antistante il mapp.16 e fg. 76 – antistante il mapp. 107), indicativamente individuato alle seguenti coordinate UTM-RER: x=752185; y=933076 e x=75209; y=932938), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione consiste nel mantenimento dell'attraversamento del Fiume Lamone con una condotta idrica in acciaio catramato del diametro di 200 mm..

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conser-

vazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DELLA REGIONE EMILIA

ROMAGNA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – RAVENNA N. 3900 DEL 04/11/2021

<<1. Nella scarpata dove le tubazioni sono interrate si dovrà periodicamente verificarne il buono stato conservativo ed eventualmente dotarle di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta in modo da evitare fuoriuscite che possano causare erosioni o danni alle scarpate.

2. Il presente nulla-osta è valido anche per successivi interventi di manutenzione ordinaria, che verranno comunque comunicati preventivamente allo scrivente Servizio;
3. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse questo Servizio può revocare il presente nulla osta, ordinare il ripristino dei luoghi e la restituzione dell'area ovvero prescrivere modifiche;
4. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare l'opera autorizzata o interferire con il suo esercizio;
5. è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, rampe, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
6. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti, nonché alle imprese da queste incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
7. L'A.R.S.T.P.C. non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.
8. Il concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico individuate dalle perimetrazioni P.A.I e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Pertanto, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi.
9. Il Servizio resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della autorizzazione accordata, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
10. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

11. Il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.>>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2039**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, la sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

- b. la società HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376), è esonerata dal pagamento del canone ai sensi:
 - della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale parteci-

pazione pubblica incedibile;

- della D.G.R. 173/2014 “Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art.20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strut-

ture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.20

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.